

DA NORMATIVA:
SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
- (art. 45 del D.M. 238/89):
L'obbligo di collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio per ogni tipo di studio di servizi previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

- (art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16, comma 7 della LR 7/6/05 e s.m.i. privati aperti al pubblico):
Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio, entro il 31 marzo 1999 e, se dovessero essere accessibili, Sono peraltro soggette alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche i: **tutti** settori produttivi e non, nei quali viene svolta un'attività commerciale o di servizio unitamente con la **collocamento obbligatorio**.

alla LR 12/07/2007
art. 7 "Edifici e spaz-
zio pubblico):
gette al collocamento
legge 12 marzo 1999
cessibili. Sono
come sulla
lere architettonico i
non, nei quali viene
tabile con il
rio.

DA NORMATIVA:
SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
(art. 6, comma 1 della L. 1207/2007)
Negli edifici di sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un settore per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Dove esiste sempre garantita la fruibilità delle mense, degli ospedali, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

(art. 6, comma 1 della L. 1207/2007)
n. 76, comma 7 dell'art. 7 "Edifici e spazi privati aperti al pubblico")

I sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio si sa che legge 1207 del 2 marzo 1999 n. 63 devono essere accessibili. Sono peraltro soggetti alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche: i settori produttivi e non, nei quali viene svolta l'attività complessiva con il collocamento obbligatorio.

DA NORMATIVA:
SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
[art. 6, comma 1, della L. 12/7/2007 n. 78]
Negli edifici di sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un settore per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Dove esiste sempre garanzia della fruibilità delle mense, degli ospedali, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

-(art. 6, comma 1 della L. 12/07/2007 n. 78, comma 7 dell'art. 7 "Edifici e spazi privati aperti al pubblico")

Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio al 1° luglio 2009 (22 marzo 1999 n. 65) devono essere accessibili. Sono pertanto soggetti alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche: i settori produttivi e non, nei quali viene svolta l'attività complessiva con il collocamento obbligatorio.

- (art. 6, comma 1 della L.R. 12/07/2007 n. 16, comma 2 dell'art. 7 "Edifici e spazi privati aperti al pubblico"):
Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1992 n. 68 devono essere accessibili. Sono peraltro soggetti alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche i soli settori produttivi e non, nei quali viene svolta un'attività compatibile con il collocamento obbligatorio.

DA NORMATIVA:
SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
(art. 5 del D.Lgs. 259/08)



In ogni caso di sede o impresa soggetta al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un settore commerciale per ogni nucleo di servizi previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

- art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16, connessa 7° dell'ed. "Edifici e spazi privati aperti al pubblico"

Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio al 31 dicembre 1° marzo 1999 n. 16 devono essere accessibili. Sono pertanto soggetti alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche i siti storici, produttivi e non, nei quali viene svolta attività compatibile con il collocamento obbligatorio.

DA NORMATIVA:
SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
(art. 5 del D.L. 235/93)
In ogni caso, se l'azienda o l'imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un settore di servizio per ogni mezzo di servizio previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza

- (art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16, convertita 7 luglio '07 "Edifici e spazi privati aperti al pubblico")
Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio al 1° maggio '12 (anno 1999 n. 16) devono essere accessibili. Sono pertanto soggetti alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche i siti, settori, prodotti e non, nei quali viene svolta un'attività compatibile con il collocamento obbligatorio.



PARCHeggio DA NORMATIVA:
(art. 8.2.3 del DM 239/89)
"Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m.3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura."
Si deve agevolare la mobilità di trasporto della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertina.*

PARCHeggio DA NORMATIVA:
(art. 8.2.3 del DM 239/89)
"Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m.3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura."
Si deve agevolare la mobilità di trasporto della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertina.*

PARCHEGGIO DA NORMATIVA:
(art. 8.2.3 del DM 238/90)

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50:

- frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli ai servizio di persone disabili.
- Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a rotelle, le condizioni di parcheggio dovranno essere:

- pianeggianti, dotati di superfici asfittiche, dotti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di conerona *

PARCHEGGIO DA NORMATIVA:
(art. 8.2.3 del DM 238/90)

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50:

- frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli ai servizio di persone disabili.
- Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.

Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a rotelle, le condizioni di parcheggio dovranno essere:

- pianeggianti, dotati di superfici asfittiche, dotti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di conerona *

DA NORMATIVA:
SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL
COCCIFICAMENTO OBBLIGATORIO
(art. 4.5 del DM 236/98)
Negli edifici sedi di aziende o imprese, soggette al coccificamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori dove vengono prestenuti i servizi o il servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienico previsto. Devono essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

- (art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16, corrente 2 dell'art. 7 "Educazione e spazi privati aperti all'utenza")
I luoghi dove vengono prestenuti i servizi o il servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienico previsti, dove sono presenti i servizi o i servizi igienici, devono essere accessibili. Sono pertanto soggetti alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche i soli servizi, spogliatoi e non tutti quelli dove sono presenti attività obbligatorie con il coccificamento obbligatorio.

DA NORMATIVA:
SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL
COCCIFICAMENTO OBBLIGATORIO
(art. 4.5 del DM 236/98)
Negli edifici sedi di aziende o imprese, soggette al coccificamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori dove vengono prestenuti i servizi o il servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienico previsto. Devono essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

- (art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16, corrente 2 dell'art. 7 "Educazione e spazi privati aperti all'utenza")
I luoghi dove vengono prestenuti i servizi o il servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienico previsti, dove sono presenti i servizi o i servizi igienici, devono essere accessibili. Sono pertanto soggetti alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche i soli servizi, spogliatoi e non tutti quelli dove sono presenti attività obbligatorie con il coccificamento obbligatorio.

DA NORMATIVA:
SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
- (art. 4 del D.M. 23/6/1995):
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi (es. bagni, mensa, ecc.). L'assenza stessa garantisce la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

- (art. 6, comma 2 della LR 12/07/2007 n. 116, emenda 7 dell'art. 7 "Edifici e spazi privati aperti al pubblico"):
Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 (n. 30) e del regolamento di attuazione sono pensate e progettate in modo da consentire l'eliminazione delle barriere architettoniche e tutti i settori, produttivi e non, nei quali viene svolta un'attività compatibile con il collocamento obbligatorio.

DA NORMATIVA:
SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
- (art. 4 del D.M. 23/6/1995):
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio tecnico per ogni nucleo di servizi (es. mensa, servizi igienici). L'azienda stessa garantisce la fruibilità delle mensa, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

- (art. 6, comma 2 della LR 12/07/2007 n. 116, connessa 2° dell'art. 7 "Edifici e spazi privati aperti al pubblico"):
Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 (n. 30) e al regolamento di attuazione sono pensate e progettate in modo da consentire l'eliminazione delle barriere architettoniche e tutti i settori, produttivi e non, nei quali viene svolta un'attività compatibile con il collocamento obbligatorio.

DA NORMATIVA:
SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
(art. 45 del DL 236/95)
Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un settore per il servizio di accoglienza di servizi generali privo. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

- (art. 6, comma 5 della LR 12/07/2007 n. 16, contera 7 distati? "Edifici e spazi privati aperti al pubblico")
Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 30, non possono essere assai accedibili. Sono pertanto soggetti alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche i settori produttivi e non, nei quali viene svolto il rapporto compatibile con il collocamento obbligatorio.

DA NORMATIVA:
SEDI DI AZIENDE SOGGETTE AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
(art. 45 del DL 236/95)
Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un settore per il servizio di accoglienza di servizi generali privo. Deve essere sempre garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.

- (art. 6, comma 5 della LR 12/07/2007 n. 16, contera 7 distati? "Edifici e spazi privati aperti al pubblico")
Le sedi di aziende soggette al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 30, non possono essere assai accedibili. Sono pertanto soggetti alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche i settori produttivi e non, nei quali viene svolto il rapporto compatibile con il collocamento obbligatorio.



 Zignago Vetro S.p.A.

Viale Ita Marzotto, 8
30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro
VENEZIA

**Elaborato grafico superamento
delle barriere architettoniche**
Planimetria generale e dettagli

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

DIM. FOGLIO
A0 (1189 x 841)mm

ALCANTARA, Flávia Da ROS

Ing. Pieralberto Fadal

FIRME COMMITMENT